

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista - revisore contabile
AMORE BRUNO	consulenza del lavoro
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista

Via Petrarca, 20 is.5-6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) - 0817691297

FAX: 0815755470

WEBSITE: www.studiotozzoli.it

E-MAIL: v.ragosta@tin.it – ragosta@studiotozzoli.it

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, li 23/04/2019

CIRCOLARE N. 7/2019

Prova esportazioni intra-cee ed extra-cee

In riferimento alle operazioni con l'estero vi ricordiamo che deve essere prestata la massima attenzione nel reperimento e conservazione della documentazione comprovante le esportazioni effettuate.

Esportazioni intra-cee

Ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, l'indicazione dell'esibizione del documento di trasporto è richiesta solo a titolo meramente esemplificativo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 100 del 2019. Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova della cessione intracomunitaria potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. Ne consegue che ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

- onerosità dell'operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà;
- *status* di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Laddove manchi un requisito la cessione è imponibile IVA oltre all'applicazione di sanzioni dal 100% al 200% . Come già chiarito nel passato per dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:

- la fattura di vendita all'acquirente comunitario;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
- il documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
- la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

Anche il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale. Analogamente costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti. Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria devono essere conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.

In modo conforme il Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, è intervenuto inserendo una nuova regola dal 1 gennaio 2020 per cui ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di uno dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

b) il venditore è in possesso di:

una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

Esportazione extra-cee

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE DIRETTA (art. 8, primo comma, lett. a), D.P.R. 633/72). Per beneficiare del regime di non imponibilità previsto per le cessioni all'esportazione è indispensabile dimostrare l'avvenuto trasporto/spedizione dei beni al di fuori del territorio doganale comunitario. Per le esportazioni dirette (a cura del cedente o commissionario), di cui alla lettera a) dell'articolo 8, D.P.R. 633/1972, l'impresa italiana deve acquisire la prova dell'avvenuta esportazione, di regola costituita dal messaggio elettronico che la dogana di uscita invia alla dogana di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui i beni lasciano il territorio doganale comunitario.

Nell'esportazione diretta i soggetti coinvolti sono il cedente italiano, intestatario della bolletta doganale, ed il cessionario extracomunitario. Con il nuovo sistema E.C.S. (Export Control System), il vecchio sistema dell'esemplare n. 3 del Dau (documento Amministrativo Unico) è stato ora sostituito dal Dae (Documento di Accompagnamento all'Esportazione), nel quale è riportato il codice Mrn (Movement Reference Number). Il Dae viene rilasciato dalla dogana di partenza allo spedizioniere o direttamente all'esportatore e scorta la merce durante il trasporto fino alla dogana di uscita dall'Unione Europea. A tal fine, occorre richiedere allo spedizioniere doganale una copia del Dae, nel quale è riportato il codice Mrn attraverso il quale il fornitore può verificare l'uscita della merce con la consultazione nella sezione "Servizi online - Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (Mrn)" del sito internet dell'Agenzia delle dogane.

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE INDIRETTA Ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera b\), del D.P.R. 633/1972](#), "*costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili ... le cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio [dell'Unione Europea] entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto...*".

Le cessioni di beni spediti o trasportati in extra-Ue a cura del cessionario o per suo conto, conservano la non imponibilità, a condizione che l'operatore nazionale acquisisca una valida prova dell'uscita dei beni dal territorio della Ue, da esibire agli organi di controllo in caso di verifica. In assenza della prova dell'avvenuta esportazione dei beni nei termini di legge (90 giorni), scatterà automaticamente la presunzione dell'immissione nell'ambito del territorio nazionale e pertanto l'applicazione dell'IVA e la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 471 del 1997. Tale sanzione non è dovuta se, entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni successivi alla consegna, il contribuente, (ossia il fornitore) provveda alla regolarizzazione della fattura ed al versamento dell'imposta, fermo restando, chiaramente, il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario. Anche se la documentazione dell'avvenuta esportazione può essere reperita attraverso uno specifico archivio elettronico è bene che l'esportatore abbia una copia cartacea del DAE che attesta l'avvenuta esportazione.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.

STUDIO TOZZOLI